



Statuto

I. Principi di base

Articolo 1 – Denominazione

È costituita un'associazione con la denominazione "Associazione Internazionale degli Assicuratori della Produzione Agricola", di seguito brevemente "AIAG". L'adesione è aperta tutte le società od organismi assicurativi di qualsiasi forma giuridica di qualsiasi Paese, purché coprano i rischi agricoli.

Articolo 2 – Sede legale

L'AIAG ha sede a Zurigo (Svizzera), Seilergraben 61, o in qualsiasi altro luogo successivamente autorizzato dal Bureau.

In quanto Associazione con sede in Svizzera, l'AIAG è soggetta al diritto svizzero, in particolare alla parte del Codice civile svizzero che si applica alle associazioni.

Articolo 3 – Scopo

Lo scopo dell'AIAG è quello di facilitare lo scambio internazionale di esperienze e informazioni, di consentire lo studio congiunto di problemi attuali e l'organizzazione di congressi internazionali e di altri eventi, di stabilire buone relazioni e legami leali tra i suoi membri e di scambiare dati statistici internazionali, tenendo conto delle disposizioni (inter)nazionali sulla concorrenza applicabili, nei settori che riguardano direttamente o indirettamente l'assicurazione della produzione agricola.

II. Finanze

Articolo 4 – Mezzi finanziari e finanziamento

L'Associazione si finanzia principalmente con i contributi associativi, che coprono i costi di amministrazione dell'AIAG.

Le altre entrate comprendono le entrate finanziarie, le eventuali sponsorizzazioni e le eccedenze derivanti dagli eventi organizzati dall'Associazione.

III. Diritti e doveri dei membri

Articolo 5 – Tipi di membri

L'AIAG è costituita da tutti i membri ordinari e in abbonamento che ne fanno parte alla data di approvazione del presente statuto.

I membri che hanno partecipato al 1° Congresso internazionale degli assicuratori contro la grandine, tenutosi a Parigi il 22 e 23 ottobre 1951, sono considerati membri fondatori.

A. Inizio dell'adesione

Articolo 6 – Ammissione di membri ordinari

Possono essere ammessi in qualità di membri ordinari le società d'assicurazione o gli organismi di qualsiasi forma giuridica, che praticano l'assicurazione di rischi agricoli nei loro rispettivi Paesi in regime di libera concorrenza e le associazioni delle assicurazioni del raccolto.

Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Presidente e alla sede operativa; la decisione finale sull'ammissione spetta al Bureau.

I membri ordinari devono versare un contributo annuo in funzione del volume dei premi. Questa quota deve essere approvata dall'Assemblea generale. Il contributo associativo viene versato dalle singole società o organismi direttamente o tramite un'altra associazione di cui le società o gli organismi fanno parte.

Articolo 7 – Ammissione di membri abbonati

L'AIAG può ammettere come membri abbonati le società d'assicurazione o altri organismi del settore assicurativo agricolo che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6.

Le richieste di ammissione come membro abbonato devono essere indirizzate al Presidente e alla sede operativa; la decisione finale sull'ammissione spetta al Bureau.

I membri abbonati ricevono tutte le pubblicazioni dell'AIAG e possono partecipare ai congressi come visitatori, ma non hanno diritto di voto.

I membri abbonati devono versare un contributo associativo annuale, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea generale. I contributi associativi vengono versati dalle singole società o organismi direttamente o tramite un'altra associazione di cui le società o gli organismi fanno parte.

B. Termine dell'adesione

Articolo 8 – Dimissioni

I membri che desiderano dimettersi dall'AIAG devono darne comunicazione al Bureau per iscritto o in altra forma testuale documentabile. La lettera di dimissioni deve essere indirizzata al Presidente e alla sede operativa e deve essere inviata entro il 1° ottobre.

Per l'anno delle dimissioni deve essere versato l'intero contributo associativo.

Articolo 9 – Esclusione

Un membro può essere escluso dall'AIAG in qualsiasi momento.

La decisione sull'esclusione del membro viene deliberata dall'Assemblea generale e ha effetto a partire dalla data in cui la società o l'organismo assicurativo riceve la notifica dell'esclusione.

I membri che non versano la quota associativa nonostante un sollecito, possono essere esclusi immediatamente dal Bureau. L'Assemblea generale viene informata di tale fatto.

Se la qualità di membro termina ai sensi dell'articolo 8 o 9, gli obblighi finanziari del membro in questione rimangono inalterati.

IV. Organizzazione dell'Associazione

Articolo 10 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Bureau
- l'Assemblea generale

A. Bureau

Articolo 11 – Membri del Bureau

Il Bureau è composto da un Presidente, tre Vicepresidenti e massimo otto altri membri, che vengono eletti o rieletti dall'Assemblea generale con mandato di due anni. È consentita la rielezione dei tre Vicepresidenti e degli altri membri.

Il Presidente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. Tuttavia, se circostanze eccezionali lo richiedono, l'Assemblea generale può rieleggere il Presidente per un terzo mandato.

Il Tesoriere viene eletto o rieletto dal Bureau per un mandato di due anni. È ammessa la sua rielezione.

Il Bureau delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voto è decisivo il voto del Presidente.

In caso di dimissioni di uno dei suoi membri, il Bureau può essere integrato prima della successiva Assemblea generale con l'elezione integrativa di un membro sostituto.

I membri del Bureau e il Tesoriere svolgono le loro funzioni su base volontaria e non ricevono alcun compenso.

Il Bureau ha il compito di raccogliere documenti e statistiche, di studiare tutti gli argomenti menzionati nell'articolo 3, di distribuire informazioni su questi argomenti ai membri, di preparare i congressi e gli eventi internazionali e di determinarne la sede.

La sede operativa dell'AIAG si trova presso la sede legale della Grandine Svizzera, Seilergraben 61, 8001 Zurigo e viene gestita dal Segretario generale e dal responsabile Amministrazione ed Eventi nominati dal Bureau.

Articolo 12 – Riunioni

Il Bureau si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno due volte all'anno. La convocazione viene inviata dalla sede operativa su disposizione e per conto del Presidente.

Se lo ritiene necessario, il Bureau può consultare altri membri dell'Associazione con funzioni consultive per lo studio di questioni specifiche e per la preparazione dei congressi e costituire commissioni.

Il Presidente e i Vicepresidenti possono formare, insieme al Tesoriere, un Comitato esecutivo che può riunirsi al di fuori delle normali riunioni del Bureau su richiesta di un rappresentante del Comitato esecutivo.

B. Assemblea generale

Articolo 13 – Procedura

L'Assemblea generale si riunisce ogni due anni, di solito durante il congresso biennale. All'occorrenza e su convocazione del Bureau, è possibile derogare dal periodo di due anni.

L'Assemblea generale ha i seguenti doveri e poteri inderogabili:

- a) approvazione dei conti annuali sottoposti al suo esame
- b) fissazione della quota associativa
- c) elezione o rielezione del Presidente, dei Vicepresidenti e di altri membri del Bureau
- d) elezione dell'organo di revisione contabile
- e) modifica del presente statuto
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione

Queste delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Per modificare lo statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi.

L'Assemblea generale può svolgersi in forma di riunione fisica, online o sotto forma di voto scritto o online. Nel caso della riunione online, occorre garantire la buona qualità della trasmissione di immagini e audio di tutti i membri partecipanti. Il Bureau decide la forma in cui si deve tenere la riunione.

Articolo 14 – Verifica del conto annuale

L'Assemblea generale elegge un revisore indipendente che verifica il conto annuale almeno una volta all'anno. Il revisore dei conti indipendente presenta al Bureau la relazione destinata all'Assemblea generale. Il suo mandato è di due anni. È ammessa la sua rielezione.

Il revisore dei conti non è considerato un organo dell'Associazione.

Articolo 15 – Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea generale o di un'Assemblea generale straordinaria con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il patrimonio netto che avanza dopo il pagamento di tutti i debiti e di tutte le spese e dopo l'adempimento di altri obblighi sarà distribuito con delibera dell'Assemblea generale per uno scopo corrispondente a quello dell'Associazione o ai membri ordinari.

Per tutti gli altri aspetti, si applicano conseguentemente le disposizioni della legge svizzera sulla liquidazione.

V. Disposizioni finali

Articolo 16 – Lingue

La versione inglese dello statuto è vincolante. Lo statuto viene tradotto anche in tedesco, francese e italiano.

Di norma, tutte le comunicazioni si svolgono in inglese, tedesco, francese e italiano.

Articolo 17 – Anno finanziario dell'Associazione

L'anno finanziario dell'AIAG è l'anno solare.

Articolo 18 – Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. La responsabilità personale dei membri o del Bureau è espressamente esclusa.

VI. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente statuto sostituisce lo statuto del 14 novembre 2023 ed entra in vigore il 23 settembre 2025.

Avvertenza: per i riferimenti personali è stata scelta la forma maschile per facilitare la lettura, ma è sempre sottintesa anche la forma femminile.

10 004 IX.2025